

Codice A1814B

D.D. 16 dicembre 2021, n. 3765

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1214 - Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa, trasversali e longitudinali, dell'alveo e delle sponde del rio Vatti in Comune di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL).



ATTO DD 3765/A1814B/2021

DEL 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. n. 1214 – Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa, trasversali e longitudinali, dell'alveo e delle sponde del rio Vatti in Comune di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL).

Il Comune di Merana, con sede in via Chiesa Nuova n. 2 – 15010 Merana (AL), con nota prot. n. 1109 del 15/11/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 54095 del 16/11/2021) ha presentato istanza, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Realizzazione briglia erosione e manufatti lungo l'alveo del rio Vatti*" ricadenti in Comune di Merana (AL), intervento finanziato con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 con un contributo di 230.000,00 euro ai sensi dell'art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.

Poiché le opere previste in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Vatti, iscritto come torrente di Merana al n. 132 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Merana, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista Ing. Italo Bruno, dello STUDIO NOVI, Studio Associato in Novi Ligure (AL), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-602, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Merana ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2021 del 15/11/2021 (pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi).

Con nota di questo Settore prot. n. 55265 del 22/11/2021 è stata effettuata la comunicazione di

avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di opere di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

L'intervento è stato predisposto per ripristinare i danni provocati dalle acque del rio Vatti avvenuti in concomitanza degli eventi di piena succedutesi negli ultimi anni i quali hanno provocato diffusi fenomeni erosivi del fondo e delle sponde che hanno intaccato in più punti le opere di difesa esistenti, mettendo in pericolo la loro stabilità strutturale e delle vicine infrastrutture, ponti e strade.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

Intervento 1: è ubicato a nord-ovest del gruppo di abitazioni di Case Princi, nel tratto d'alveo a valle del ponticello di attraversamento del rio Vatti, e prevede la realizzazione di n. 3 briglie in cemento armato rivestite in pietra, con relative controbriaglie e platea di dissipazione di collegamento;

Intervento 2: è ubicato a est delle abitazioni di Case Ghertriti e prevede la pulizia delle sponde con taglio della vegetazione infestante e di piante secche e la realizzazione di una difesa spondale costituita da gabbioni in rete metallica riempiti con ciottoli, disposti su tre corsi sovrapposti e per una lunghezza di 12 metri, finalizzata alla protezione e sostegno della strada comunale;

Intervento 3: attraversamento dell'alveo del rio Vatti in corrispondenza della confluenza del rio Uvi con pista provvisoria di cantiere, necessaria per raggiungere l'area di intervento lungo la sponda dell'affluente;

Intervento 4: prevede la pulizia delle sponde con taglio della vegetazione infestante e di piante secche e la realizzazione di una difesa spondale costituita da gabbioni in rete metallica riempiti con ciottoli, disposti su tre corsi sovrapposti e per una lunghezza di 36 metri, finalizzata alla protezione e sostegno della strada comunale;

Intervento 5: prevede la pulizia delle sponde con taglio della vegetazione infestante e di piante secche e la realizzazione di una difesa spondale costituita da un muro in cemento armato rivestito con pietre, posto a ridosso di un muro esistente in pietre e calcestruzzo, avente lunghezza di 28 metri e altezza 3,50 metri, finalizzata alla protezione e sostegno della strada comunale;

In data 25/11/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa longitudinali e trasversali previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Richiama la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020 *“Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006”*, in particolare il suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di *“opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua”* ed in dette tipologie vi sono le

difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), per ciò che concerne le opere longitudinali in progetto (gabbionate) si ritiene che le stesse non debbano essere assoggettate alla fase di verifica della procedura di VIA.

Ritenuto che, a seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Vatti e dei dissesti che lo contraddistinguono, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. le difese spondali previste in progetto dovranno essere raccordate ai manufatti esistenti ed addossate alle sponde naturali e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) e modificata la quota dell'attuale piano campagna;
3. la quota di sommità delle nuove difese spondali non dovrà superare la quota del ciglio della sponda opposta;
4. anche in presenza di affioramento del substrato marnoso nell'alveo del rio del rio Vatti, per prevenire gli effetti di scalzamento ed erosione dei manufatti, il piano di imposta della fondazione delle opere di difesa spondali (gabbionate e muri in c.a.) dovrà essere approfondito ad almeno 0,5 metri al di sotto della locale quota di fondo alveo;
5. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
6. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
7. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
8. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
9. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al

Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

10. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo per la costruzione delle opere dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- .G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Merana, con sede in via Chiesa Nuova n. 2 – 15010 Merana (AL), ad eseguire i lavori per la realizzazione di opere di difesa trasversali e longitudinali dell'alveo e delle sponde del rio Vatti in Comune di Merana (AL), nella

posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. tutte le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
4. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di rilascio e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine suddetto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
5. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
6. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
7. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena e resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
9. il Comune di Merana dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali

accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

10. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il Comune di Merana, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare, qualora durante i lavori intervenga la messa in secca anche parziale del corso d'acqua, dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi

giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto IVALDI

Marcello GOLDINI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli